COMMISSIONE IV

DIFESA

13.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE 1988

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **LELIO LAGORIO**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **PAOLO PIETRO CACCIA**

INDICE

PAG.

Proposte di legge (Discussione e rinvio):

Senatori Covello ed altri: Norme sul ritardo nella prestazione del servizio militare di leva per gli studenti universitari *(Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato)* (3183);

Lucchesi ed altri: Modifica e integrazione alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata (2781);

Salvoldi ed altri: Abrogazione dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente norme sul servizio militare di leva e sulla ferma prolungata (2811);

Folena ed altri: Modifica dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata (2816);

Matteoli: Ripristino dei benefici militari per gli studenti universitari fuori corso (2853) 3

Lagorio Lelio, *Presidente* 3, 4, 6, 7

Alberini Guido 5

Caccia Paolo Pietro, *Relatore* 3, 4, 6

Gasparotto Isaia 6

Gorgoni Gaetano, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 7

Mannino Antonino 7

Nappi Gianfranco 5

Pellegatta Giovanni 5

Pisanu Giuseppe, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 6

Rebulla Luciano 4, 6

Salvoldi Giancarlo 5, 7

PAG.

Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Senatori Giacometti ed altri: Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza *(Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato)* (3054);

Trantino: Modifiche e adeguamento dello stato giuridico e dell'avanzamento di sottufficiali, appuntati e militari della Guardia di finanza (1329);

Perrone ed altri: Modifiche allo stato giuridico ed all'avanzamento dei vicebrigadieri, graduati e militari dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza (1364);

Gasparotto ed altri: Modifiche agli stati giuridici di cui alle leggi 3 agosto 1961, n. 833, e 18 ottobre 1961, n. 1168, e all'avanzamento dei vicebrigadieri, graduati e militari dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza di cui alle leggi 28 marzo 1968, n. 397, e 11 dicembre 1975, n. 627, nonché modifiche alle norme sul matrimonio di alcuni militari e al decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1965, n. 1431 (1877);

PAG.

Caccia ed altri: Modifiche allo stato giuridico ed all'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza (2693) 7

Lagorio Lelio, *Presidente* 8, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21

Caccia Paolo Pietro, *Presidente* 14, 15, 16, 17

Agrusti Michelangelo 15

Galante Michele 15

Gasparotto Isaia 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Gorgoni Gaetano, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21

La Valle Raniero 18

Mannino Antonino 10, 11, 19, 20, 21

Meleleo Salvatore 16

Pisanu Giuseppe, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 10, 14, 15

Postal Giorgio, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 18

Rebulla Luciano 11, 12, 14, 17

Stegagnini Bruno, *Relatore* 8, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21

La seduta comincia alle 9.

ANTONINO PERRONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione delle proposte di legge senatori Covello ed altri: Norme sul ritardo nella prestazione del servizio militare di leva per gli studenti universitari (Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato) (3183); Lucchesi ed altri: Modifica e integrazione alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata (2781); Salvoldi ed altri: Abrogazione dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente norme sul servizio militare di leva e sulla ferma prolungata (2811); Folena ed altri: Modifica dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata (2816); Matteoli: Ripristino dei benefici militari per gli studenti universitari fuori corso (2853).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata della proposta di legge di iniziativa dei senatori Covello, Tagliamonte, Giacovazzo, Di Lembo, Lombardi, Colombo, Manzini, Carta, Condorelli, Leonardi, Bosco, Guzzetti, Golfari, Coco, Melotto, Pinto, Vitalone, Fontana Alessandro, Mezzapesa e Bussetti: « Norme sul ritardo nella prestazione del servizio militare di leva per gli studenti universitari », già approvata dalla IV Commissione permanente del Senato nella seduta del 22 settembre 1988; e dei deputati Lucchesi, Biasci, Grippo, Bonsignore, Biafora e Cursi: « Modifica e integrazione alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva promungata »; Salvoldi, Boato, Mattioli, Scalia, Ronchi e Mellini: « Abrogazione dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente norme sul servizio militare di leva e sulla ferma prolungata »; Folena, Nappi, Bevilacqua, Orlandi, Mannino Antonino, Capecchi, Costa Alessandro, Ferrandi, Galante, Gasparotto, Mombelli, Palmieri, Picchetti e Prandini: « Modifica dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata »; Matteoli: « Ripristino dei benefici militari per gli studenti universitari fuori corso ».

L'onorevole Caccia ha facoltà di svolgere la relazione.

PAOLO PIETRO CACCIA, *Relatore*. I progetti di legge nn. 2781, 2811, 2816 e 2853 vertono sulla stessa materia trattata in modo esauriente dalla proposta di legge Covello ed altri n. 3183, pervenutaci dal Senato e che sin d'ora propongo alla Commissione di adottare quale testo-base. Quest'ultima, è tesa a ripristinare la vecchia norma prevista dall'articolo 19 della legge 31 maggio 1975, n. 191, e ad elevare a 3 anni il periodo di tempo oltre la durata legale del corso di laurea entro il quale gli studenti universitari e di istituti di istruzione superiore o equipollente possano usufruire del rinvio della prestazione del servizio militare di leva.

Tale proposta ha ricevuto l'ampio consenso di tutti i gruppi parlamentari del Senato e credo possa raccogliere una simile convergenza di posizioni anche in questo ramo del Parlamento.

Il testo proposto dai senatori Covello ed altri risolve in maniera chiara il problema del rinvio per motivi di studio, facendo riferimento alla legge del 1975 e non alla legge n. 958 del 1986, che tanti problemi aveva fatto sorgere in sede di interpretazione, rendendo anche necessarie una serie di circolari da parte del Ministero.

Oggi occorre far fronte ad un problema di urgenza, poiché i termini per la presentazione della domanda di rinvio della prestazione del servizio di leva scadono il 31 dicembre; esiste pertanto il rischio che un certo numero di studenti, nella generale incertezza di applicazione della vigente normativa, si vedano respingere le domande presentate.

Desidero precisare, inoltre, che l'approvazione della proposta di legge in esame comporterà comunque l'abrogazione del disposto dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

PRESIDENTE. Il nostro ordinamento giuridico prevede, infatti, il principio in base al quale la norma posteriore abroga la precedente.

PAOLO PIETRO CACCIA, *Relatore*. Sì, signor presidente. Vorrei ricordare, tuttavia, che, nonostante l'approvazione della legge n. 958, talune disposizioni precedenti sono tuttora vigenti e quindi, regolarmente applicate. Sulla base di tale constatazione ho ritenuto opportuno precisare, perché rimanga agli atti, che, nel caso di approvazione della proposta di legge n. 3183, l'articolo 10 della legge n. 958 si dovrà considerare abrogato.

PRESIDENTE. La ringrazio per la precisazione, che resterà agli atti al fine di favorire una interpretazione univoca del testo in esame.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

LUCIANO REBULLA. Il gruppo della democrazia cristiana è favorevole ad una sollecita approvazione della proposta di legge n. 3183, trasmessa dal Senato a questa Commissione per l'esame in seconda lettura.

Desidero esprimere, tuttavia, talune perplessità sulla formulazione del testo, con l'auspicio che tali rilievi possano consentire di superare i problemi che erano sorti durante la vigenza delle leggi precedenti. A mio avviso, sarebbe opportuno predisporre un ordine del giorno dal quale si evinca l'interpretazione autentica che questa Commissione intende dare delle disposizioni in esame, allo scopo di agevolare l'autorità amministrativa, che sarà chiamata ad applicarle.

Il primo comma dell'articolo 1, per esempio, stabilisce che « per coloro che frequentano corsi universitari o istituti di istruzione superiore o equipollente, è elevato a tre anni il periodo di tempo oltre la durata legale del corso di laurea per il quale può essere concesso il ritardo nella prestazione del servizio militare di leva ». È facile notare che, a differenza della prima parte – dove ci si riferisce a corsi di istruzione superiore – nella seconda si richiamano esclusivamente i corsi di laurea. Ho citato questa discrasia proprio per sottolineare la necessità di fornire un'interpretazione che eviti il sorgere di problemi in sede di applicazione della legge. Ciò anche in considerazione del fatto che dalla precedente normativa derivano talune situazioni concrete (come, per esempio, quella riguardante i giovani che, avendo perso due anni di scuola superiore per svariati motivi – tra i quali molto frequentemente sono annoverabili le precarie condizioni di salute – erano costretti ad essere arruolati) non sorrette, a mio avviso, da specifici riferimenti legislativi.

Sulla base di tali considerazioni, riterrei opportuno che la Commissione pervenisse alla formulazione di un ordine del giorno esplicativo delle disposizioni in esame, anche per consentire al Governo di fornire precise direttive ai distretti militari.

GIANFRANCO NAPPI. Desidero ricordare che il gruppo comunista aveva sottolineato la necessità di pervenire all'approvazione di norme che disciplinassero la questione del rinvio del servizio di leva per gli studenti universitari prima ancora che il provvedimento al nostro esame fosse stato presentato.

A tale posizione eravamo giunti in considerazione della grave situazione di incertezza determinata da circolari e provvedimenti adottati dal Ministero della difesa. In tale contesto avevamo presentato la proposta di legge Folena ed altri, n. 2816, certamente più organica e completa di quella approvata dal Senato, rispetto alla quale non intendo esprimere valutazioni di merito.

Vorrei precisare, piuttosto, che, in considerazione dei motivi di urgenza richiamati dal relatore e dai colleghi, il gruppo comunista, nonostante taluni dubbi e perplessità, voterà a favore della proposta di legge n. 3183, impegnandosi fin d'ora a non presentare emendamenti che ne possano rallentare l'*iter*.

GIOVANNI PELLEGATTA. Signor presidente, colleghi, vorrei innanzitutto rilevare che l'esigenza di disciplinare la materia di cui ci stiamo occupando è stata avvertita da molti gruppi parlamentari, come dimostra l'inserimento all'ordine del giorno delle proposte di legge di iniziativa dei gruppi del movimento sociale italiano-destra nazionale, democristiano, comunista e verde.

In particolare, nella relazione di accompagnamento alla proposta di legge n. 2853, d'iniziativa del collega Matteoli, è, tra l'altro, scritto: « La circolare del Ministero della difesa n. 16/DG-Leva, del 31 dicembre 1987 ha sollevato pesanti reazioni tra gli studenti universitari. Non va dimenticato che la mancanza dell'esame richiesto per ottenere il rinvio, oggi – quando la goliardia non esiste più – quasi sempre deriva da situazioni familiari, dal fatto che moltissimi studenti per mantenersi agli studi lavorano, per cui, fatalmente e non per colpa loro, ne viene a soffrire la regolare cadenza degli esami ».

In queste considerazioni è compendiata la posizione del gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale alla quale, tra l'altro, siamo pervenuti in base ad una conoscenza diretta dei problemi emersi, in modo particolare, negli ultimi tempi.

Per tali motivazioni, nell'esprimere il nostro giudizio favorevole sulla proposta di legge in esame, preannunciamo di rinunciare alla presentazione di emendamenti.

GUIDO ALBERINI. Il gruppo socialista voterà a favore dell'approvazione del provvedimento in esame, anche in considerazione delle motivazioni di necessità ed urgenza richiamate dal relatore.

Riteniamo opportuno, infatti, che il Parlamento chiarisca compiutamente le motivazioni che possno essere invocate per giustificare il rinvio del servizio di leva da parte degli studenti, evitando, in tal modo, riflessi negativi sull'attività dei giovani.

Nutro, invece, notevoli perplessità sulla proposta di presentazione di un ordine del giorno, dal momento che siamo già giunti alla fase dell'approvazione del progetto di legge e, pur rendendomi conto dei motivi di urgenza, non vorrei che fornissimo l'occasione per configurare un'incapacità del legislatore.

Risulta opportuno impegnarci, pertanto, ad emanare una disposizione che sia la più chiara possibile e, se dovessimo ritenere che la spinta dell'urgenza non ci consente di farlo adesso, dovremmo provvedere a licenziare, nel corso dell'anno prossimo, un provvedimento che risponda ai requisiti dell'organicità e della completezza.

GIANCARLO SALVOLDI. Mi sia consentito esprimere il mio personale compiacimento nel constatare che questa Commissione, finalmente, si accinge a porre rimedio alle conseguenze di una scelta operata dal Parlamento nel 1986. Infatti, la riduzione del periodo per la chiamata alle armi nei confronti degli studenti universitari ha rappresentato un errore,

dettato non tanto dall'esigenza di rispondere alle loro necessità, quanto a quelle della difesa. È risultato che soltanto una minima parte degli studenti universitari è in grado di compiere i propri studi entro l'anno in più precedentemente previsto in aggiunta alla durata legale del corso di laurea.

Al momento, siamo nella condizione di dover operare sotto la spinta dell'urgenza, perché, altrimenti, i soggetti interessati si troverebbero in difficoltà nella presentazione delle domande e dei piani di studio. È questa la ragione che mi induce a rinunciare alla presentazione di emendamenti al testo di questo provvedimento.

Premesso che sono stato tra i primi, tramite la proposta di legge n. 2811, a proporre l'abrogazione dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 1986, concernente, appunto, norme sul servizio militare di leva e sulla ferma prolungata, mi fa piacere constatare che altri gruppi politici abbiano seguito questo esempio recependo le istanze emerse nel corso delle assemblee svoltesi nei vari atenei. In fine, auspico una rapida conclusione dell'*iter* della proposta di legge di iniziativa dei senatori Covello ed altri, che la Commissione assumerà come testo-base per la discussione, in quanto ci giunge già approvato dalla IV Commissione permanente del Senato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

PAOLO PIETRO CACCIA, *Relatore*. Desidero far presente che stiamo discutendo dell'articolo 19 della legge 31 maggio 1975, n. 191, poiché, per quanto attiene agli istituti superiori, bisogna riferirsi al successivo articolo 20 della medesima normativa. Allorché si parla di istituti di istruzione superiore o equipollente, non ci si riferisce alla scuola dell'obbligo o a quella superiore, ma a corsi *post*-laurea. I richiamati articoli 19 e 20 prevedeono due tipi di rinvio, uno per chi frequenta corsi universitari e l'altro per chi frequenta l'ultima classe di istituti di istruzione di secondo grado. È da ritenere, pertanto, che un'eventuale modifica dell'articolo 19 non avrebbe riflessi sull'articolo 20, la cui formulazione resterebbe quella riportata nella legge n. 191.

GIUSEPPE PISANU, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Dichiaro di concordare con il relatore e di rimettermi alla Commissione in merito ad un'eventuale modifica volta ad un chiarimento del testo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta, avanzata dall'onorevole Caccia, di adottare come testo-base per la discussione la proposta di legge n. 3183.

(È approvata).

LUCIANO REBULLA. Anche a seguito delle precisazioni dell'onorevole Caccia, riterrei opportuna una pausa di riflessione, così da non incorrere nello stesso errore commesso, forse, con la legge che ha modificato il servizio di leva. Qualora l'obiettivo di licenziare un buon provvedimento fosse realizzabile soltanto tramite la presentazione di un emendamento, non avrei difficoltà ad acconsentirvi, anche se ciò comporterà, ovviamente, il rinvio del provvedimento stesso al Senato. Anch'io, comunque, mi auguro che il problema posto sia risolvibile per altra via, così come auspica il relatore, onorevole Caccia.

ISAIA GASPAROTTO. Concordo con la proposta avanzata dal collega Rebulla, di una pausa di riflessione sul provvedimento in esame.

Personalmente, ritengo che l'articolo unico della proposta di legge n. 3183, oltre a non chiarire che per istituti di istruzione superiore s'intendono quelli *post*-laurea, risulti, altresì, abbastanza indeterminato nella sua globalità, o comunque tale da creare ulteriori complicazioni rispetto ad una situazione che vorremmo semplificare nel migliore dei modi.

PAOLO PIETRO CACCIA, *Relatore*. Vorrei ribadire la necessità di approvare rapida-

mente la proposta di legge in esame al fine di fornire una precisa risposta alle attese degli interessati.

ANTONINO MANNINO. Nonostante le carenze riscontrate nel corso della discussione, ritengo che un rinvio dell'esame della proposta di legge n. 3183, viste le attese che si sono determinate, creerebbe notevoli problemi.

Diversamente, la Commissione potrebbe elaborare un testo che il Governo si dovrebbe impegnare a tradurre in un disegno di legge. In tal modo, sarebbe possibile fornire ai distretti militari dei precisi *input*, che consentirebbero loro di attivarsi per favorire la conoscenza delle nuove disposizioni. Mi risulta, infatti, che i distretti militari abbiano seguito criteri diversi e che alcuni di essi abbiano respinto le istanze dei richiedenti. Occorre, quindi, intervenire rapidamente in questo senso. Pertanto, dovremmo avere assicurazioni circa l'impegno del Governo a presentare il decreto; diversamente, ci vedremmo costretti ad approvare, pur con evidenti contraddizioni, sia il provvedimento così com'è, sia l'ordine del giorno esplicativo. Non vi sono alternative a queste soluzioni.

GIANCARLO SALVOLDI. Sono anch'io preoccupato dall'ipotesi che migliaia di ragazzi siano costretti a partire perché la Commissione, anziché licenziare il provvedimento, si trova costretta a rinviarlo al Senato a seguito delle modifiche presentate in questa sede.

Quindi, nel caso in cui la Commissione ritenga opportuno concordare un testo il più corretto possibile, è bene che il Governo nel frattempo provveda, con proprio decreto, ad evitare che nei confronti dei giovani interessati da questa normativa abbiano a ripercuotersi le negative conseguenze del suo rinvio presso l'altro ramo del Parlamento.

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. In linea di principio, concordo con la proposta di invitare il Governo ad emanare uno specifico decreto sulla materia in questione, ma soltanto domani potrò essere in grado di asserire con certezza se ciò è ritenuto possibile o meno. Al momento desidero ricordare che a tutti i distretti militari è stato inviato un telegramma in cui si raccomandava di non tener conto delle chiamate che, in attesa di ulteriori provvedimenti da parte del Governo, avrebbero dovuto aver luogo in base alla vecchia normativa.

ANTONINO MANNINO. A me risulta che ciò non è avvenuto nel distretto di Agrigento!

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Onorevole Mannino, lei deve tener conto che il telegramma è stato diramato l'altro giorno. In ogni caso, domani sarò in grado di riferire, in Commissione, l'esatta posizione del Governo.

PRESIDENTE. Al fine di agevolarne il compito, potremmo anche predisporre, per domani mattina, un testo sul quale invitare il Governo ad emanare un decreto con carattere d'urgenza. Tuttavia, può anche valere il suggerimento di opporsi, anche tramite un provvedimento per certi aspetti discutibile, a conseguenze che risulterebbero incresciose per un gran numero di giovani.

Ricordo, comunque, che sul provvedimento in esame non è ancora pervenuto il prescritto parere della I Commissione affari costituzionali.

Il seguito della discussione è rinviato a domani, giovedì 1° dicembre, alle 8,45.

Seguito della discussione delle proposte di legge senatori Giacometti ed altri: Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (3054); Trantino: Modifiche e adeguamento dello stato giuridico e

dell'avanzamento di sottufficiali, appuntati e militari della Guardia di finanza (1329); Perrone ed altri: Modifiche allo stato giuridico ed all'avanzamento dei vicebrigadieri, graduati e militari dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza (1364); Gasparotto ed altri: Modifiche agli stati giuridici di cui alle leggi 3 agosto 1961, n. 833, e 18 ottobre 1961, n. 1168, e all'avanzamento dei vicebrigadieri, graduati e militari dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza di cui alle leggi 28 marzo 1968, n. 397, e 11 dicembre 1975, n. 627, nonché modifiche alle norme sul matrimonio di alcuni militari e al decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1965, n. 1431 (1877); Caccia ed altri: Modifiche allo stato giuridico ed all'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza (2693).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Giacometti ed altri: « Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza » già approvata dalla IV Commissione permanente del Senato nella seduta del 20 luglio 1988; Trantino: « Modifiche e adeguamento dello stato giuridico e dell'avanzamento di sottufficiali, appuntati e militari della Guardia di finanza »; Perrone ed altri: « Modifiche allo stato giuridico ed all'avanzamento dei vicebrigadieri, graduati e militari dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza »; Gasparotto ed altri: « Modifiche agli stati giuridici di cui alle leggi 3 agosto 1961, n. 833, e 18 ottobre 1961, n. 1168, e all'avanzamento dei vicebrigadieri, graduati e militari dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza di cui alle leggi 28 marzo 1968, n. 397, e 11 dicembre 1975, n. 627, nonché modifiche alle norme sul matrimonio di alcuni militari e al decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1965, n. 1431 »; Caccia ed altri: « Modifiche allo stato giuridico ed all'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza ».

Come i colleghi ricordano, nella seduta del 28 settembre erano già stati presentati emendamenti da parte del relatore e dei deputati Antonino Mannino, Gasparotto e Mombelli. Poiché tali emendamenti – su cui invito il relatore ad esprimersi – comportano il parere della V Commissione bilancio, nella seduta odierna essi saranno posti in votazione in linea di principio.

BRUNO STEGAGNINI, *Relatore*. Per quanto attiene all'emendamento 3. 1, tendente a sostituire la parola « quattro » con la parola « due », il relatore esprime parere contrario, poiché la durata del corso per passare al grado di vicebrigadiere è di due anni. A mio avviso, pertanto, è necessario che dopo tale periodo i sottufficiali compiono almeno due anni di pratica prima di passare in servizio permanente effettivo, in quanto ciò consentirà loro di trasferire nella realtà quanto hanno appreso nelle scuole, permettendo, allo stesso tempo, una valutazione sull'opportunità o meno di mantenerli in servizio permanente effettivo per l'intera durata della loro carriera. Per gli stessi motivi esprimo parere contrario sull'emendamento 4. 1, ritenendo, anche in questo caso, che il passaggio in servizio permanente debba avvenire al quarto anno, dal momento che essendo di un anno la durata del corso di allievo carabiniere o finanziere, credo che debbano prevedersi almeno tre anni di sperimentazione pratica prima di ammettere tali soggetti alla carriera permanente. Anzi, i fatti eclatanti di questi giorni dimostrano, a mio parere, che il periodo della ferma volontaria dovrebbe essere addirittura maggiore, al fine di consentire ai superiori un lasso di tempo sufficientemente ampio per esprimere un giudizio che, nei limiti del possibile, escluda il passaggio alla categoria superiore di soggetti non

sufficientemente adatti ad un certo genere di vita.

Per quanto riguarda l'emendamento 4. 2, tendente a sostituire le parole « da lui designati » con le parole « con diritto di voto, designati dalla sezione COCER interessate », potrei anche esprimere parere favorevole, purché il Governo mi chiarisca una perplessità. La scelta degli appuntati chiamati a partecipare alle commissioni di avanzamento avviene, secondo il testo legislativo, per designazione del comando generale, mentre il collega Gasparotto propone che avvenga per designazione del COCER di competenza: non so se la materia relativa agli avanzamenti sia di pertinenza del COCER; anche se, in questo caso, il problema verte soltanto intorno alle designazioni di tre componenti della commissione di avanzamento per i sottufficiali. Pertanto, esprimo il mio parere favorevole, pur dichiarandomi perplesso intorno a questo punto specifico.

Per quanto concerne l'emendamento 5. 1, il mio parere è favorevole, poiché la parola « continuativo » costituisce un mero errore.

Mi dichiaro contrario all'emendamento 9. 1, in quanto le parole « sanzioni disciplinari di Stato », da introdurre al posto dell'attuale formulazione del testo del primo comma dell'articolo 9, configurano gli estremi per la sospensione dello stipendio e, addirittura, per la radiazione. Quindi, non sarebbe possibile mantenere in servizio il personale colpito da quel tipo di provvedimenti.

Sono favorevole all'emendamento 12. 1, anche se l'introduzione delle parole « nel tempo » mi preoccupa, poiché l'indicizzazione del trattamento economico provocherà un graduale mutamento degli oneri derivanti dall'applicazione della disciplina in oggetto.

Relativamente all'emendamento 13. 1, con il quale si propone una maggiorazione della percentuale di aumento stipendiale, spettante agli appuntati scelti che abbiano superato il corso di qualificazione per diventare ufficiali di polizia giudiziaria, dal 2,50 al 5 per cento, pur riconoscendone gli aspetti positivi, occorre prendere atto che, qualora fosse accolto, verrebbero superati i limiti alla copertura finanziaria del provvedimento in esame, fissati in maniera tassativa. Pertanto, esprimo parere contrario.

Con l'emendamento 14. 1, i colleghi Gasparotto e Mannino mirano a riformulare le percentuali di reclutamento dei vicebrigadieri in ferma volontaria, in rafferma ed in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri, che, nella proposta di legge in discussione, sono state modificate in senso restrittivo, per il personale già in servizio, rispetto alla normativa vigente. Infatti, il testo al nostro esame aumenta di un decimo dei posti disponibili in organico la percentuale da trarre dalle file degli allievi della scuola sottufficiali che abbiano superato l'apposito corso, mentre, con l'emendamento citato, si propone di ridurre il suddetto rapporto da 8 a 5 decimi. In realtà, carabinieri e guardie di finanza hanno interesse a disporre di sottufficiali giovani, con una lunga carriera da percorrere ed anche con attitudini fisiche più elevate di quelle garantite da personale già in servizio. Cambierei opinione sull'emendamento 14. 1, se si precisasse che i posti non coperti dagli appuntati ed appuntati scelti debbano essere messi a disposizione dei civili concorrenti all'ammissione al corso biennale della scuola sottufficiali. In questi termini esprimerei parere favorevole.

Mi dichiaro assolutamente contrario all'emendamento 14. 2.

Per quanto riguarda l'emendamento 15. 1, esprimo parere negativo, in quanto ritengo che la materia concernente gli esami e la commissione esaminatrice del corso-concorso non sia di competenza del COCER.

Relativamente all'emendamento 17. 1, esprimo parere contrario, poiché la riduzione di due anni del periodo minimo per contrarre matrimonio potrebbe provocare uno svuotamento delle caserme, facendo venir meno la quantità minima necessaria di personale.

Per quanto concerne l'emendamento 18. 10, sollecitato dal sindacato, nonostante la mia disposizione favorevole al riguardo, non posso che esprimere parere

contrario, poiché, al di là degli oneri colossali che comporterebbe, presenta gravi inconvenienti anche dal punto di vista operativo. Infatti, la concessione del grado superiore ad un appuntato o appuntato scelto che cessi dal servizio permanente dopo il venticinquesimo anno, con il conseguente miglioramento di trattamento economico, provocherebbe un incremento delle domande per il collocamento in congedo. Da parte nostra, invece, saremmo favorevoli a prevedere benefici volti ad incentivare la permanenza in servizio.

Ho molto apprezzato la proposta contenuta nell'emendamento 18. 11 presentato dagli onorevoli Mannino Antonino e Gasparotto. Essa è tesa a offrire la possibilità a tutti i militari dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, una volta laureati, di partecipare ai concorsi per diventare ufficiali. Tale prospettiva potrebbe effettivamente incentivare il personale a studiare e a migliorarsi, qualificandosi per un impiego di maggiore responsabilità. Tuttavia sorgono alcuni problemi. Innanzitutto, si creerebbe la categoria degli ufficiali laureati, anche in quei settori dell'esercito in cui essa non è prevista (attualmente, esiste soltanto nei corpi del commissariato e della sanità). In secondo luogo, non sapremmo in quale ruolo inserire i nuovi ufficiali, se in quello tecnico-operativo o in quello normale. Inoltre, limiterremmo la disponibilità di posti attualmente riservata ai marescialli per concorrere alla nomina di sottotenente. Infine, qualche difficoltà deriverebbe dalla necessità di inquadrare il personale da ammettere all'esame fra gli allievi dell'Accademia per la frequenza del corso di riqualificazione; a questo proposito, si potrebbe prevedere una qualifica di « aspirante ».

Pertanto, il mio parere sull'emendamento 18. 11 è contrario, a meno che esso non venga modificato da una serie di subemendamenti, al fine di dirimere i problemi sostanziali che ho richiamato.

Infine, mi dichiaro contrario agli emendamenti 18. 12, 18. 13 e 19. 1.

GIUSEPPE PISANU, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Il Governo concorda sui pareri espressi dal relatore.

Tuttavia, desidero formulare una serie di eccezioni: per quanto riguarda l'emendamento 4. 2, più che perplessità esprimo una decisa contrarietà; mi dichiaro contrario all'emendamento 12. 1, a causa dell'aumento degli oneri finanziari che esso comporta; relativamente all'emendamento 14. 1 esprimo parere contrario; infine, per i motivi illustrati dal relatore, mi dichiaro contrario all'emendamento 18. 11.

Mi dichiaro inoltre, favorevole a tutti gli emendamenti presentati dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame ed alla votazione, in linea di principio, degli emendamenti presentati alla proposta di legge n. 3054. Quelli che saranno approvati dalla Commissione, verranno inviati alla Commissione bilancio per la espressione del prescritto parere.

ISAIA GASPAROTTO. Mi dichiaro favorevole agli emendamenti presentati dal relatore, frutto di intese intercorse tra Governo e rappresentanti del corpo di polizia, delle guardie forestali e degli agenti di custodia; tali emendamenti si pongono l'obiettivo di risolvere i problemi esistenti nel settore e, pertanto, trovano la mia più completa adesione.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Gasparotto e Mannino Antonino 3. 1.

ANTONINO MANNINO. Onorevole presidente, colleghi, la questione degli anni di precariato in cui vengono tenuti i giovani che si arruolano oggi nell'Arma dei carabinieri rappresenta uno degli elementi più gravi di appesantimento della loro condizione. Oltre agli episodi ricordati dal relatore, dobbiamo considerare che nell'ambito dei militari di carriera (e soprattutto nell'Arma dei carabinieri) si riscontra un'alta percentuale di suicidi.

Ritengo che la particolare situazione di insicurezza, di precarietà e di durezza

delle condizioni in cui tali persone vivono ed operano rappresenti un elemento fortemente negativo; mi rendo conto che, rispetto al modo in cui si sono andate configurando le necessità operative ed addestrative dell'Arma, un periodo più breve rispetto ai due anni può creare qualche problema, ma la previsione di quattro anni è a mio giudizio eccessiva; tra l'altro, il termine di paragone è rappresentato dagli agenti di polizia, i quali svolgono le stesse funzioni in condizioni migliori e diventano effettivi dopo sei mesi, avvantaggiandosi così dal punto di vista della carriera.

Non posssiamo ignorare (anche per i riflessi che ne derivano sull'esplicazione del potere contrattuale e sulla valorizzazione del ruolo della rappresentanza militare) che nel nostro paese la struttura dei diversi corpi di sicurezza è regolata in maniera differenziata. Poiché la previsione di differenti *status* incide sulle condizioni psicologiche e di vita quotidiana degli interessati, chiedo al relatore ed ai rappresentanti del Governo se ritengano opportuno pervenire alla fissazione di un periodo di tre anni di ferma volontaria, sì da conciliare la disposizione contenuta nel testo con l'indicazione di due anni proposta dall'emendamento 3. 1.

Si tratta di soddisfare un'esigenza, avvertita dagli interessati e manifestata in modo particolare dal COCER, rispetto alla quale non è opportuno, a mio avviso, invocare in modo fermo e burocratico, come ha fatto il relatore, gli argomenti della funzionalità e della tradizione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Gasparotto, Mannino Antonino e Galante hanno presentato il seguente subemendamento:

All'emendamento 3. 1, sostituire le parole: anni due *con le seguenti:* anni tre.

0. 3. 1. 1.

LUCIANO REBULLA. Poiché è stata formulata una nuova proposta in riferimento all'articolo 3, chiedo al Governo ed al relatore di esprimere il parere, motivando più compiutamente le ragioni poste a base della loro posizione di contrarietà.

BRUNO STEGAGNINI, *Relatore.* Esprimo parere contrario sul subemendamento 0. 3. 1. 1.

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Anch'io esprimo parere contrario.

LUCIANO REBULLA. Insisto per conoscere dal Governo e dal relatore le ragioni della contrarietà al subemendamento 0. 3. 1. 1. e gli ostacoli che si oppongono alla sua approvazione.

BRUNO STEGAGNINI, *Relatore.* Un tempo il trasferimento in servizio permanente per il personale di truppa era previsto dopo nove anni dall'arruolamento.

ANTONINO MANNINO. Vergognoso!

BRUNO STEGAGNINI, *Relatore.* Sì, davvero scandaloso, tanto che con la proposta di legge in esame tale periodo è stato ridotto a quattro anni.

Per quanto riguarda i sottufficiali, ricordo ancora una volta che essi, dopo l'arruolamento, frequentano per due anni un corso che non consente loro di avere alcun contatto con la realtà operativa. Prima di essere inseriti nei quadri permanenti è previsto che esplichino per altri due anni attività operative; infatti, solo in tal modo si può valutare la loro idoneità ad essere inseriti definitivamente nella struttura in cui presteranno servizio per tutta la vita. Ritengo che la previsione di quattro anni sia congrua, trattandosi di un periodo minimo per la valutazione delle caratteristiche del personale.

Per gli ufficiali è previsto un periodo di quattro anni prima del loro passaggio al servizio permanente. Infatti, essi seguono le attività dell'accademia per due anni (nel corso dei quali possono essere espulsi dal corpo ove non dimostrino capacità personali ed attitudini al servizio)

e svolgono un ulteriore biennio di addestramento.

A mio avviso, non è opportuno stabilire un periodo inferiore ai quattro anni se veramente si intende procedere ad una valutazione approfondita delle capacità e dell'attitudine dei soggetti interessati.

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Mi associo alle considerazioni espresse dal relatore.

PRESIDENTE. In considerazione della concomitanza di votazioni in Assemblea; rinvio il seguito del dibattito al termine di tali votazioni.

La seduta, sospesa alle 10,10, è ripresa alle 10,40.

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame del provvedimento n. 3054. Ricordo che avevamo sospeso la discussione sul subemendamento Gasparotto ed altri 0. 3. 1. 1.

LUCIANO REBULLA. Desidero ribadire le motivazioni che hanno indotto il relatore ad esprimere parere contrario all'emendamento ed al subemendamento in questione, in quanto, condividendole pienamente, ci inducono a votare contro sia sull'uno, sia sull'altro. La proposta di ridurre il periodo della ferma volontaria da quattro anni a tre o a due anni, oltre a creare discriminazioni con le categorie dei sottufficiali, non tiene conto che nella polizia, ad esempio, si accede tramite concorso, e proprio per questo, quindi, è bene mantenere, rispetto a questo Corpo, una diversità di trattamento.

ISAIA GASPAROTTO. Onorevole Rebulla, le motivazioni che ci hanno indotto a presentare il subemendamento 0. 3. 1. 1 credo siano individuabili anche nelle giustificate perplessità degli stessi colleghi della maggioranza.

A mio avviso, l'elevato grado culturale dei giovani, e conseguentemente anche dei carabinieri e dei finanzieri, comporta, inevitabilmente, una diminuzione del periodo di tempo che deve intercorrere per il passaggio al servizio continuativo e permanente. Desidero rilevare, inoltre, che per un ufficiale dei carabinieri o della Guardia di finanza dovremmo prevedere, tenuto conto delle responsabilità a cui devono far fronte, un periodo di tempo più lungo rispetto a quello previsto per il semplice finanziere o carabiniere. Ma la situazione attuale, invece, è tale che per gli ufficiali è previsto un periodo addirittura più limitato, e nel Corpo della polizia i gradi inferiori possono transitare nel ruolo permanente dopo sei mesi. Dall'esperienza finora acquisita, non sembra, tuttavia, che ciò abbia danneggiato tale Corpo, né risulta riscontrabile una differenza di capacità tra polizia e carabinieri. Comunque, non abbiamo avanzato l'ipotesi di ridurre il periodo della ferma volontaria a sei mesi, ma a due o tre anni, ritenendo che questa fosse la soluzione più idonea per consentire il passaggio nel servizio permanente continuativo. Esprimo l'augurio, pertanto, che la mediazione proposta possa trovare il consenso della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Gasparotto ed altri 0. 3. 1. 1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento Gasparotto e Mannino Antonino 3. 1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Gasparotto e Mannino Antonino 4. 1, tendente a sostituire la parola « quattro » con la parola « due ».

Gli onorevoli Galante e Antonino Mannino hanno presentato il seguente subemendamento all'emendamento 4. 1:

Sostituire la parola: due *con la parola:* tre.

0. 4. 1. 1.

ISAIA GASPAROTTO. Le ragioni che ci hanno indotto alla presentazione dell'emendamento e del subemendamento in questione sono identiche a quelle relative alle proposte di modifica presentate all'articolo 3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Galante e Mannino Antonino 0. 4. 1. 1.

(È respinto).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento Gasparotto e Mannino Antonino 4. 1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Gasparotto e Mannino Antonino.

ISAIA GASPAROTTO. Il relatore ha espresso, a mio avviso opportunamente, parere favorevole sull'emendamento 4. 2. Infatti, non si tratta di prevedere una competenza del COCER in materia di avanzamenti dei sottufficiali, ma soltanto di far riferimento all'organo centrale di rappresentanza per quanto riguarda la designazione di tre componenti di una commissione assai più numerosa, chiamata ad operare su scala nazionale.

La stessa legge dei princìpi, la n. 382 del 1978, si richiama a tali competenze e ricordo che, sulla base della normativa in essa contenuta, qualche mese fa le Commissioni difesa di entrambi i rami del Parlamento respinsero un decreto del Governo concernente i concorsi per l'avanzamento degli ufficiali, perché non era stato richiesto il parere vincolante del COCER. In quel caso per una materia tanto importante ritenemmo indispensabile il suddetto parere. Ora, non vedo perché dovremmo ignorarne la rilevanza nell'ambito dell'esame di una questione più specifica.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento Gasparotto e Mannino Antonino 4. 2, accettato dal relatore e non accettato dal Governo.

(È respinto).

Il relatore, onorevole Stegagnini, ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 4, comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: Tale premio non è comunque cumulabile con la indennità di anzianità di servizio, che dovesse essere corrisposta, per effetto di altra normativa.

4. 3.

BRUNO STEGAGNINI, *Relatore.* Con tale emendamento mi propongo di rispondere alle obiezioni sollevate dal Ministero del tesoro in relazione al quarto comma dell'articolo 4. Infatti, se il testo fosse approvato nell'attuale formulazione, all'atto del congedo i militari interessati avrebbero titolo a ricevere un doppio premio: quello previsto per tutti i pubblici dipendenti, relativo al trattamento di anzianità, e l'altro, istituito, appunto, con con la norma dell'articolo 4 in esame.

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Mi rimetto al parere della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento del relatore 4. 3.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Gasparotto e Mannino Antonino 5. 1, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Gasparotto ed altri 9. 1.

ISAIA GASPAROTTO. Abbiamo presentato questo emendamento al fine di ripristinare una situazione di legittimità. Il concetto di « gravi reiterate mancanze disciplinari » può dar luogo ad interpretazioni arbitrarie da parte dei diversi comandanti; non si specifica a quali e quante mancanze si faccia riferimento ed in quale lasso di tempo esse debbano essere state commesse. In questa situazione,

si dà adito a diverse possibilità di interpretazione, aprendo un campo di contenzioso assai vasto.

Pertanto, anche per limitare fenomeni di discrezionalità, soprattutto nei confronti dei gradi più bassi della gerarchia militare, cui è prescritto il dovere dell'ubbidienza, e per formulare una norma caratterizzata da maggiore chiarezza e limpidezza, abbiamo ritenuto di richiamarci alle « sanzioni disciplinari di Stato », che pensiamo siano di maggiore garanzia per i soggetti interessati.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
PAOLO PIETRO CACCIA

LUCIANO REBULLA. Voteremo contro l'emendamento 9. 1, in quanto riteniamo che la norma posta dal primo comma dell'articolo 9 sia sufficientemente chiara. Infatti, dopo le parole citate dal collega Gasparotto il testo recita: « che siano state oggetto di consegna di rigore ».

ISAIA GASPAROTTO. Ma quante consegne di rigore? E ci si può riferire indifferentemente ad una consegna di rigore di pochi giorni o di qualche mese, che costituiscono provvedimenti assai diversi fra loro?

Mi sembra che su questa materia sarebbe opportuna una maggiore certezza, visto che concerne i diritti e i doveri dei militari dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento Gasparotto ed altri 9. 1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Mannino Antonino e Gasparotto 12. 1.

ISAIA GASPAROTTO. Con questo emendamento intendiamo dare attuazione al primo comma dell'articolo 12, laddove si parla di « trattamento di quiescenza » anche in rapporto al « trattamento economico spettante nel tempo al militare in attività di servizio di pari grado ».

Il secondo comma dello stesso articolo 12, d'altra parte, recita: « ai fini di quanto stabilito nel comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212 ».

L'articolo 46 della legge n. 212 nega, invece, tale concetto: al primo comma si prevede l'agganciamento, nel caso di collocazione in ausiliaria, del trattamento di quiescenza allo stipendio, mentre al secondo tale principio viene negato. Si tratta di un punto preso in considerazione da tutte le proposte di modifica della legge n. 212 presentate dai diversi gruppi.

È per tale motivo che abbiamo presentato l'emendamento 12. 1.

BRUNO STEGAGNINI, *Relatore.* Il relatore si rimette alla Commissione, in quanto le osservazioni del collega Gasparotto sono realistiche e pertinenti.

GIUSEPPE PISANU, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Anche il Governo si rimette alla Commissione sull'emendamento 12. 1.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione in linea di principio.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Mannino Antonino e Gasparotto 13. 1.

ISAIA GASPAROTTO. L'emendamento riguarda colui al quale viene assegnata la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. Nel testo della legge si avanza la proposta di un aumento del 2,5 per cento dello stipendio tabellare iniziale; dai conti che ho effettuato risulta che tale aumento (che riguarda incarichi di responsabilità di non poca rilevanza) sullo stipendio netto è pari a 8 mila lire al mese; in verità, è assai modesto. Pertanto, abbiamo ritenuto necessario portare l'aumento al 5 per cento sullo stipendio in godimento; la cifra è così risultata

pari a 23 mila lire, vale a dire, all'incirca quella prevista dal provvedimento in esame, che francamente poteva essere interpretata come una presa in giro. La nostra modifica, che tenta di adeguare l'aumento dello stipendio di una categoria che ha significative responsabilità, non comporta spese eccessive, in quanto non si tratta di un numero rilevante di beneficiari.

BRUNO STEGAGNINI, *Relatore*. L'emendamento 13. 1 non può essere accolto: ciò non solo per quei motivi di copertura finanziaria a tutti noti, ma anche perchè – è bene ricordarlo – gli appuntati che conseguono la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria (prima avevano quella di agenti) conseguono contemporaneamente anche quella di appuntato scelto e, pertanto, avranno – in virtù del nuovo grado – un trattamento economico superiore. Per tale motivo, il parere del relatore è contrario.

GIUSEPPE PISANU, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Anche il Governo è contrario all'emendamento 13. 1.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione in linea di principio.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Gasparotto e Mannino Antonino 14. 1.

MICHELE GALANTE. La norma contenuta nel testo approvato dal Senato è peggiorativa rispetto alla precedente; infatti, si passa da tre decimi a due decimi, e, inoltre, si introduce un elemento di squilibrio all'interno del provvedimento rispetto a quanto previsto per i finanzieri, per i quali si passa da sette decimi a tre decimi. Poichè il relatore ha espresso parere favorevole sull'emendamento 14. 1 a condizione che fosse diversamente formulato, sarebbe opportuno che il relatore stesso facesse conoscere alla Commissione tale nuova formulazione.

BRUNO STEGANINI, *Relatore*. Effettivamente la normativa precedente attribuiva alla categoria degli appuntati, per il conseguimento della promozione al grado superiore, una percentuale più alta, pari a tre decimi dei posti disponibili. Tuttavia tale percentuale è stata sempre difficilmente coperta, in quanto i militari, che sono già in età avanzata e con una situazione familiare ormai consolidata, sono poco propensi a frequentare corsi ed a subire trasferimenti. Vi è dunque l'orientamento, nell'Arma dei carabinieri e nella Guardia di finanza, a disporre di sottufficiali giovani da impiegare in settori sempre più operativi.

Pertanto, il relatore si rimette alla Commissione.

GIUSEPPE PISANU, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è contrario.

MICHELANGELO AGRUSTI. Vorrei che fossero chiarite alla Commissione le motivazioni che hanno indotto il relatore ed il rappresentante del Governo ad assumere tale posizione.

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il relatore ha già fornito sufficienti motivazioni, che senz'altro condivido.

Vorrei soltanto aggiungere che la proposta di legge in esame può essere approvata rapidamente purché nel corso della discussione non sorgano problemi connessi alla copertura finanziaria, che non saremmo in grado di risolvere.

ISAIA GASPAROTTO. L'obiettivo che il gruppo comunista si propone di conseguire con l'emendamento 14. 1 è di evitare che la proposta di legge in esame introduca elementi peggiorativi rispetto alla situazione esistente.

La proposta di variazione delle percentuali previste dall'articolo 14 tende, inoltre, a privilegiare chi presta quotidianamente la propria opera all'interno del servizio di appartenza, favorendo razionalmente la progressione di carriera. Ciò anche in considerazione dell'elevazione del grado di istruzione registratosi negli ultimi anni nell'Arma dei carabinieri.

Siamo disponibili a proporre variazioni percentuali diverse, purché si manifesti l'intenzione di non introdurre disposizioni che, piuttosto che migliorare la situazione esistente, la peggiorino ulteriormente.

BRUNO STEGAGNINI, *Relatore.* Vorrei far notare che l'accoglimento dell'emendamento presentato dal gruppo comunista produrrebbe l'invecchiamento della categoria dei sottufficiali. Si tratta di un ruolo in cui, invece, è opportuno militi personale giovane, dal momento che i vice brigadieri vengono impiegati in attività operative per il cui svolgimento è richiesta una condizione psicofisica ottimale.

Sulla base di tali valutazioni, ritengo opportuno approvare l'articolo 14 nel testo trasmessoci dal Senato.

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Nel condividere le argomentazioni espresse dal relatore, desidero far rilevare che il contenuto dell'articolo 14 tiene conto dell'esperienza finora acquisita dall'amministrazione dell'Arma dei carabinieri.

BRUNO STEGAGNINI, *Relatore.* La richiesta dei cinque decimi è improponibile al massimo, potremmo acconsentire ad una riserva di tre decimi ripristinando, in pratica, la normativa vigente.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Galante, Gasparotto e Mannino Antonino hanno presentato il seguente nuovo emendamento all'articolo 14:

All'articolo 14, comma 1, al punto 1), sostituire le parole: otto decimi , *con le seguenti:* sette decimi.

Conseguentemente, al punto 2) sostituire le parole: due decimi, *con le seguenti:* tre decimi.
14. 3

Al fine di consentire al relatore ed al Governo un'opportuna valutazione dell'emendamento 14. 1 e del nuovo emendamento 14. 3, testé presentato, riterrei opportuno rinviarne momentaneamente l'esame.

Passiamo all'emendamento Mannino ed altri 14. 2, tendente a sostituire le parole « superiore alla media », con le parole « nella media ».

ISAIA GASPAROTTO. Ritengo che sostituire questa dizione nel senso da me proposto non solo non apporti alcun danno, ma possa rivelarsi utile per chi, vistasi attribuire tale qualifica per essere incorso in qualche provvedimento disciplinare, trascorsi gli effetti del medesimo si riveli, comunque, idoneo a partecipare al concorso per l'avanzamento al grado di vicebrigadiere. D'altro canto, l'interesse preminente deve essere quello di assicurare un maggior numero possibile di candidati a questo tipo di concorsi, e credo che questa previsione sia la più opportuna perché non risulta limittiva nei confronti di alcuno.

In definitiva, allargare la possibilità di partecipare ai concorsi in questione, credo possa rivelarsi un fatto positivo per tutti coloro che operano all'interno dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

SALVATORE MELELEO. Desidero manifestare la mia contrarietà a questo emendamento, anche perché gli argomenti addotti dal collega Gasparotto non mi sembrano sufficientemente convincenti. La media, infatti, non si abbassa a chi commette un'infrazione; essa è determinata dal giudizio maturato nel corso dell'anno, e ciò elimina il pericolo che si possa colpire chi, pur avendo svolto il proprio dovere, sia incorso in una situazione disciplinare.

BRUNO STEGAGNINI, *Relatore.* Esprimo parere contrario sull'emendamento 14. 2, poiché la qualifica « nella media » è quella minima richiesta per restare in servizio, e non è pensabile, quindi, che un soggetto che si vede attribuire detta qualifica nel ruolo di appuntato possa divenire sottufficiale.

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Alle considerazioni espresse dal relatore desidero aggiungerne un'altra, cioè che la volontà di migliorare l'Arma a me appare contraddittoria con la proposta di consentire anche a coloro che sono « nella media » di partecipare ai concorsi per vicebrigadiere. Ritengo che, necessariamente, debbano porsi « sbarramenti » affinché soltanto ai migliori sia consentito di raggiungere i gradi più elevati.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento Mannino ed altri 14. 2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Torniamo all'emendamento 14. 1 ed all'emendamento 14. 3 precedentemente accantonati.

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Desidererei che la Commissione prendesse attentamente in esame la portata dei suddetti emendamenti, poiché con l'articolo al quale fanno riferimento si è inteso, semplicemente, creare le premesse per ottenere una migliore selezione. Oggi, infatti, ai carabinieri è richiesto di far fronte a compiti diversi rispetto a quelli previsti dal regime della vecchia legge; proprio per questo abbiamo bisogno di uomini che abbiano acquisito particolari esperienze e che, soprattutto, dispongano di quelle energie che animano, indubbiamente, i soggetti più giovani.

PRESIDENTE. Il Governo, pertanto, conferma il proprio parere contrario sull'emendamento 14. 1.

LUCIANO REBULLA. Le obiezioni addotte dal rappresentante del Governo sono forse risolvibili. Da parte mia, la principale preoccupazione è costituita dal pericolo di creare ancora una volta discriminazioni fra diversi Corpi. Visto che stiamo votando tutti gli emendamenti in linea di principio e che eventuali problemi intorno alla copertura finanziaria potranno essere ulteriormente approfonditi dal Governo, penso che si potrebbe anche valutare l'opportunità di approvare l'emendamento 14. 1.

ISAIA GASPAROTTO. Ritiro l'emendamento 14. 1, auspicando l'approvazione dell'emendamento 14. 3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento Galante ed altri 14. 3.

(È approvato).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LELIO LAGORIO

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Gasparotto e Mannino Antonino 15. 1.

ISAIA GASPAROTTO. Ricordo nuovamente che le Commissioni difesa della Camera e del Senato rinviarono al Governo un decreto, che fissava le prove per lo svolgimento degli esami dei concorsi per ufficiali, poiché mancava il parere del COCER. L'emendamento al nostro esame non fa altro che applicare il principio che fu alla base di quella decisione anche nel caso dei sottufficiali. Non si tratta di prevedere la competenza del COCER sui risultati di un concorso, ma di far riferimento a quell'organismo per quanto riguarda la materia dei titoli di partecipazione, delle prove e delle norme di svolgimento.

Anche se la Commissione non approverà questo emendamento, tutte le volte che si verificheranno casi simili a quello che ho descritto, la mancanza del parere del COCER dovrà esser fatta rilevare al ministro; infatti, sulla base della legge n. 382, fino ad oggi ci siamo comportati in tal modo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento Gaspa-

rotto e Mannino Antonino 15. 1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Mannino Antonino e Gasparotto 17. 1.

ISAIA GASPAROTTO. Con l'emendamento 17. 1, intendiamo modificare un rilevante condizionamento esercitato dalla normativa in esame in materia di matrimonio. Crediamo che i carabinieri e i finanzieri, come un qualsiasi cittadino italiano, debbano essere liberi di sposarsi quando lo ritengano più utile ed opportuno.

Sulla base della dovuta considerazione dei casi anteriori all'entrata in vigore della presente normativa, abbiamo ritenuto di proporre soltanto una diminuzione di due anni del periodo di divieto di contrarre matrimonio. Questa nuova formulazione del testo vuole rappresentare una mediazione, anche per tenere conto della situazione esistente.

RANIERO LA VALLE. Mi sembra che, dal momento che oggi si discute anche del celibato di preti, si possa ragionevolmente prendere in considerazione una modifica della normativa vigente per quanto riguarda i carabinieri e i finanzieri !

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento Mannino Antonino e Gasparotto 17. 1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'articolo aggiuntivo 18. 01.

GIORGIO POSTAL, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Prima che la Commissione inizi l'esame degli emendamenti presentati dal relatore, desidero evidenziare come in alcuni di essi vi sia una serie di errori, probabilmente soltanto tipografici. All'articolo aggiuntivo 18. 02, lettera *b)*, dopo le parole « modalità di svolgimento », sono state omesse, ed occorre ripristinarle, le seguenti: « di questa e la composizione della Commissione, i programmi e le modalità di svolgimento ». All'articolo 18. 04, al terzo comma, la parola « agenti » va sostituita con « appuntati »; nello stesso articolo, all'ottavo comma, la parola « corso » va sostituita con la parola « caso ». All'articolo 18. 05, al quarto comma, la parola « rivestino » va sostituita con la parola « rivestimento », mentre all'articolo 18. 06, al primo comma, dopo le parole « 23 dicembre 1983 », vanno aggiunte le parole « n. 903 e ».

Colgo, poi, l'occasione di questo intervento per dire che, a giudizio del Governo, il titolo III andrebbe denominato « Disposizioni relative alla Polizia di Stato, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato » anziché « Disposizioni di equiparazione con altre forze di polizia », poiché non è corretto l'uso del termine « equiparazione ».

PRESIDENTE. Delle correzioni evidenziate si terrà conto in sede di coordinamento formale del testo.

Pongo in votazione, in linea di principio, l'articolo aggiuntivo 18. 01, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'articolo aggiuntivo 18. 02, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'articolo aggiuntivo 18. 03.

Il relatore, onorevole Stegagnini, ha presentato il seguente subemendamento:

All'articolo aggiuntivo 18. 03, aggiungere in fine le seguenti parole: da modificarsi, avendo riguardo all'anzianità di servizio e alla validità delle domande presentate. La nomina a vice ispettore decorre dalla data di approvazione della graduatoria.

0. 18. 03. 1.

GAETANO GORGONI, *Sottosegratario di Stato per la difesa.* Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, il subemendamento 0. 18. 03. 1.

(È approvato).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'articolo aggiuntivo 18. 03, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'articolo aggiuntivo 18. 04, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'articolo aggiuntivo 18. 05, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'articolo aggiuntivo 18. 06, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'articolo aggiuntivo 18. 07, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'articolo aggiuntivo 18. 08, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'articolo aggiuntivo 18. 09, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'articolo aggiuntivo Gasparotto e Mannino Antonino 18. 10.

ISAIA GASPAROTTO. Con l'articolo aggiuntivo 18. 10 abbiamo voluto introdurre un elemento di equità e di perequazione che è stato già previsto per gli ufficiali; abbiamo ritenuto opportuno che la norma relativa a questi ultimi dovesse valere anche per gli appuntati e per gli appuntati scelti, non soltanto per chi si trova ai vertici della struttura. Ci sembra una proposta importante ed accettabile da parte della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'articolo aggiuntivo Gasparotto e Mannino Antonino 18. 10, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'articolo aggiuntivo Mannino Antonino e Gasparotto 18. 11, non accettato dal Governo e sul quale vi è il parere favorevole del relatore a condizione che siano presentati subemendamenti.

ANTONINO MANNINO. Vorrei che il relatore precisasse esattamente il contenuto dei subemendamenti, in modo da poterci regolare.

BRUNO STEGAGNINI, *Relatore.* Devo esprimere il parere sull'articolo aggiuntivo come è stato formulato: tale parere è negativo, per i quattro ordini di motivi che ho prima illustrato. Se all'articolo aggiuntivo fossero stati presentati subemendamenti, li avremmo esaminati uno per uno ma, dato che ciò non è avvenuto, per il momento il parere del relatore è contrario.

ISAIA GASPAROTTO. Mi era sembrato che il relatore avesse dimostrato una certa disponibilità nei confronti dell'articolo aggiuntivo 18. 11, volto anch'esso ad introdurre un elemento di equità e di giustizia. Vorrei fare solo un esempio: se un carabiniere o un finanziere è laureato (e ce ne sono), non può partecipare ad un concorso per allievo sottufficiale.

BRUNO STEGAGNINI, *Relatore.* Può farlo, può fare tutto, può andare in accademia ...

PRESIDENTE. Alla luce delle affermazioni del relatore, propongo di accantonare momentaneamente l'esame dell'articolo aggiuntivo 18. 11 in modo da consentire ai presentatori di riformularlo.

Pongo in votazione, in linea di principio, l'articolo aggiuntivo Gasparotto e Mannino Antonino 18. 12, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'articolo aggiuntivo Mannino Antonino ed altri 18. 13, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento Mannino Antonino ed altri 19. 1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

L'onorevole Savio ha presentato il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-*bis*.

Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 14 entrano in vigore il 1° gennaio 1990.

20. 01.

BRUNO STEGAGNINI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole su tale articolo aggiuntivo, giustificato da ragioni tecniche.

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Anche il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione in linea di principio.

(È approvato).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento del relatore 21. 1, accettato dal Governo.

(È approvato).

L'onorevole Stegagnini, relatore, ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 21, sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Gli effetti giuridici delle disposizioni contenute nella presente legge decorrono dal 1° gennaio 1989; quelli economici dal 1° luglio 1989.

2. Alla copertura finanziaria si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1989-1991 al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento concernente modifiche alle norme sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e dei militari dell'Arma e dei corrispondenti gradi degli altri corpi di polizia di lire 54 miliardi per l'anno 1989, di lire 111 miliardi per l'anno 1990 e di lire 118 miliardi per l'anno 1991.

21. 2.

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. A nome del Governo, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione in linea di principio.

(È approvato).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'articolo aggiuntivo 21. 01, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento del relatore Tab. A. 1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Riprendiamo in esame l'emendamento Mannino Antonino e Gasparotto 18. 11, in precedenza accantonato.

ANTONINO MANNINO. Il gruppo comunista è disponibile ad accettare soltanto alcune delle osservazioni formulate dal relatore come, per esempio, quella relativa alla precisa determinazione del ruolo in cui debbano essere inseriti i soggetti interessati.

BRUNO STEGAGNINI, *Relatore*. Nell'Arma dei carabinieri esistono un ruolo ordinario ed uno tecnico-operativo. È opportuno, pertanto, definire esattamente il ruolo nel quale avverrà l'inserimento, anche in considerazione del fatto che il massimo grado al quale si può giungere nell'ambito del ruolo tecnico-operativo è quello di maggiore.

ANTONINO MANNINO. Il nostro obiettivo è di favorire i giovani.

BRUNO STEGAGNINI, *Relatore*. Ribadisco il parere contrario sull'emendamento 18. 11.

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento Mannino Antonino e Gasparotto 18. 11, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Trasmetterò alla V Commissione bilancio gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi approvati in linea di principio, affinché ne valuti le conseguenze finanziarie.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 12,25.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO